



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

*Certificazione AEO
Nuova modalità di presentazione e garanzie*

Antonella Salvatori

UD Firenze

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell'U.E. sono entrate in vigore le novità introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648 /2005 e n°1875/2006 che modificavano, rispettivamente, il CDC Reg (CE) 2913/92 e le DAC Reg (CE) 2454/93, istituendo la nuova figura di

Operatore Economico Autorizzato

(Authorized Economic Operetor-A.E.O.)



L'AEO, seppur incardinato nella disciplina doganale, prende le mosse da una esigenza più ampia di quella riferita alla sola celerità degli scambi ed alla semplificazione nei rapporti con le amministrazioni doganali.

L'obiettivo perseguito era quello di:

- ❑ giungere a controlli doganali più celeri e mirati;
 - ❑ ottenere un maggior livello di tutela per il territorio ed i cittadini della UE, garantendo la protezione e la sicurezza di tutta la catena logistica internazionale;
 - ❑ garantire agli operatori **“certificati”** come affidabili **maggior privilegi** in termini di snellezza dei rapporti doganali e celerità nelle delivery delle merci.
-

L'IDEA NASCE NEGLI USA

Sulla scia della evidente necessità di sicurezza sorta dopo i tragici eventi **dell'11 settembre 2001**, l'autorità doganale statunitense ha introdotto una nuova procedura che coinvolge direttamente gli importatori statunitensi ed i loro fornitori esteri.

A soli due mesi dall'attentato, nasce, con la partecipazione iniziale di solo sette tra i più importanti importatori USA, il programma di partenariato

C-TPAT

(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

Il progetto ha inteso bilanciare il maggiore livello di allerta con un'attenuazione degli obblighi complessivi in capo a soggetti riconosciuti e certificati come affidabili.

Ciò al duplice scopo di:

- ottimizzare l'impiego delle risorse dell'amministrazione nell'area dei **grandi rischi, sollevando i funzionari da inutili** ed improduttivi controlli;
 - semplificare i rapporti doganali per gli operatori in partnership, a tutto vantaggio dell'intero sistema paese, per la **celerità degli scambi commerciali** con il conseguente **incremento di competitività**
-

Il programma statunitense, conta oggi più di **diecimila operatori certificati**, con numero elevato di nuove adesioni ogni anno



<https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpatctpat-fc5-1080p.mp4>

Sulla scorta di quelle esperienze, l' Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), riconoscendo il ruolo delle Dogane in materia di sicurezza e la necessità di coinvolgimento degli operatori, a partire dal 2005 (Audit doganale delle imprese) traccia un quadro guida aggiornato e completo sulla materia e lo integra con i requisiti, il ruolo ed i vantaggi dell'A.E.O.

Regolamenti (CE) n° 648 /2005 e n°1875/2006



Il Nuovo Codice unionale ha conferito **CENTRALITA'** agli operatori AEO rafforzandone il ruolo di interlocutore affidabile delle dogane.

I requisiti AEO sono divenuti la base per l'accesso alle autorizzazioni ed alle semplificazioni doganali.

La vigilanza da parte delle Autorità Doganali passa dal **controllo analitico** (sulle singole operazioni) ad un tipo di **controllo sistemico** (valutazione dell'OE)

= conoscenza degli operatori - instaurazione rapporto di fiducia Dogana/OE -
Trasparenza comunicazioni - Garanzia dei benefici agli OE affidabili



Il concetto di AEO si basa sul **partenariato** fra dogane e imprese.

Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l'obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.

Questo significa che la relazione tra dogane e AEO deve sempre essere fondata sui principi di reciproca trasparenza, correttezza, equità e responsabilità.

Le dogane si aspettano che **l'AEO** agisca in conformità con la normativa doganale e informi le autorità doganali in merito a qualsiasi difficoltà incontrata nel conformarsi alla legislazione.

Le dogane devono fornire sostegno a tal fine.

DEFINIZIONE DI

"OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO" – AEO

L'Operatore Economico Autorizzato è un «operatore economico»*, stabilito nel territorio doganale della UNIONE, titolare di una autorizzazione AEO concessa dall'Autorità doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.

Esso è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'UE.

**una persona che nel quadro della sua attività interviene in attività contemplate dalla normativa doganale (art.5 p. 5 del CDU)*

- ❑ Il programma AEO è aperto a tutti gli operatori economici, comprese le **piccole e medie imprese** e indipendentemente dai rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento internazionale.
 - ❑ Gli operatori economici non hanno alcun obbligo giuridico di diventare AEO; ciascun operatore **sceglie** in base alla propria situazione specifica. Per lo stesso motivo, gli AEO non sono obbligati a chiedere ai loro partner commerciali di ottenere lo status di AEO.
 - ❑ A norma dell'articolo 38 del CDU lo status di operatore economico autorizzato consta di diversi tipi di autorizzazioni: AEO nel settore della semplificazione doganale (**AEOC**) e AEO nel settore della sicurezza (**AEOS**). Ciascun tipo di autorizzazione offre diversi tipi di benefici.
-

Sulla base dell'articolo **39 del CDU**, lo status di AEO può essere concesso a qualsiasi **operatore economico che soddisfa i seguenti criteri comuni:**

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali (record keeping);
 - una comprovata solvibilità finanziaria.
-

A seconda del tipo di status di AEO:

- standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta **(AEOC)**

 - adeguati standard di sicurezza **(AEOS)**

 - Autorizzazione combinata **(AEO C+S)**
-



Lo status di AEO concesso da uno SM è riconosciuto dalle autorità doganali di **TUTTI** gli Stati membri (articolo 38, paragrafo 4, del CDU).

Ad oggi in Italia vi sono **2.038 operatori AEO**



Da non confondere con altri soggetti quali:

- L'esportatore autorizzato
 - L'esportatore registrato (REX)
 - L'esportatore abituale
-

AEO- Semplificazioni doganali (AEOC)

Lo status di AEO nella forma di AEOC è previsto per gli operatori economici stabiliti nell'Unione che intendono trarre vantaggio dalle varie semplificazioni espressamente previste dalla normativa doganale.

I criteri per la concessione di un AEOC sono, fra l'altro:

- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
-

- solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
 - standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.
-



Poiché tali criteri si applicano alla maggioranza delle semplificazioni/autorizzazioni doganali, l'operatore economico che ottiene un **AEO-C** è fortemente agevolato nell'ottenimento delle varie semplificazioni/autorizzazioni

Ad esempio, in linea con l'articolo 211, paragrafo 3, lettera b), del CDU, nella procedura di domanda AEO si tiene conto dei criteri relativi alle autorizzazioni per i regimi speciali e viceversa.

Un **AEOC** ha diritto a:

- beneficiare di determinati tipi di **semplificazioni** sulla base del riconoscimento dell'AEOC, a **condizione che i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale siano soddisfatti**;
 - un **trattamento più favorevole** rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali, ad eccezione dei controlli inerenti alle misure di sicurezza;
 - notifica preventiva** in caso di selezione per controlli doganali;
 - trattamento prioritario**, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo;
 - possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un **luogo specifico**;
-

AEO- Sicurezza (AEOS)

Lo status di AEOS è previsto per gli operatori economici stabiliti nell'Unione che intendono beneficiare di particolari agevolazioni nei controlli doganali relativi alla **sicurezza** quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

I criteri per la concessione di un AEOS sono:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - dimostrazione di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali. Tuttavia, diversamente da un AEOC, un AEOS non è tenuto a disporre nelle proprie scritture di un sistema logistico che distingua tra merci unionali e merci non unionali;
 - comprovata solvibilità finanziaria
 - standard di **sicurezza** adeguati
-

AEO-S:

- agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza;
 - un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un **numero minore di controlli** fisici e documentali con riguardo alla sicurezza;
 - notifica preventiva** in caso di selezione per controlli doganali;
 - trattamento prioritario**, qualora selezionato per essere sottoposto a controllo;
 - possibilità di chiedere che tale controllo si svolga in un **luogo specifico**;
-

Il titolare di un AEOS è riconosciuto come un operatore economico che ha preso misure appropriate per rendere sicure le proprie attività ed è pertanto un attore affidabile nella catena di approvvigionamento internazionale **sia per le autorità pubbliche competenti**, sia per i **suoi partner commerciali**.

Lo status di AEOS è preso in considerazione nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) con i paesi terzi.

Condizioni e criteri	AEO-C	AEO-S	Riferimento CDU
Operatore economico	X	X	Art. 5 par.5
Stabilito in territorio UE	X	X	Art. 5 p.31
Conformità	X	X	Art. 39 a) CDU – art. 24 RE
Efficace gestione delle scritture	X	X	Art. 39 b) CDU – art. 25 RE
Solvibilità finanziaria	X	X	Art. 39 c) CDU – art. 26 RE
Standard pratici di competenze e qualifiche professionali	X		Art. 39 d) CDU – art. 27 RE
Standard di sicurezza		X	Art. 39 e) CDU – art. 28 RE

PREPARAZIONE PRELIMINARE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA AEO

- Una preparazione accurata è fondamentale per un esito positivo;
- Ci si aspetta che il richiedente che ambisca a diventare AEO abbia il **controllo delle proprie attività**.
- In funzione del tipo di status chiesto, dell'attività commerciale svolta e del modello aziendale applicato, **l'impresa deve disporre di misure organizzative appropriate nei settori inerenti ai criteri AEO al fine di assicurare che i rischi correlati alle proprie attività doganali possano essere individuati ed evitati e/o ridotti al minimo**.
- Per meglio comprendere che cosa intendono le autorità doganali e per accelerare il processo è obbligatorio utilizzare un **QAV**.

Che cos'è il QAV?

è uno strumento inteso a strutturare la preparazione dell'operatore economico, individuare le unità organizzative all'interno dell'attività che devono essere incluse e comprendere il grado di approfondimento della preparazione.

QAV □ opportunità di valutazione e messa a punto delle procedure interne

In sintesi, prima della presentazione formale della domanda, si consiglia caldamente all'operatore economico di:

- contattare l'autorità doganale di rilascio;
 - decidere il tipo di autorizzazione da richiedere;
 - nominare una persona di contatto competente incaricata della domanda;
 - compilare accuratamente il QAV e accertarsi che tutte le persone/tutti i reparti pertinenti all'interno dell'organizzazione partecipino alla compilazione del QAV.
-

Chi può diventare AEO?

- ❑ L'articolo 38, paragrafo 1, del CDU stabilisce che un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del CDU può presentare domanda per ottenere lo status di AEO
- ❑ Tale requisito principale comporta che siano soddisfatte due condizioni: il richiedente deve essere un operatore economico e deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Chi è un “operatore economico”?

- ❑ Ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del CDU, per “operatore economico” si intende *“una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.”*
-

Come indicato precedentemente:

L'Operatore Economico Autorizzato è un «operatore economico»*, stabilito nel territorio doganale della UNIONE, titolare di una autorizzazione AEO concessa dall'Autorità doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.

Esso è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'UE.

**una persona che nel quadro della sua attività interviene in attività contemplate dalla normativa doganale (art.5 p. 5 del CDU)*

SEMPLIFICAZIONI

CASI IN CUI SI FA RIFERIMENTO AI SINGOLI CRITERI AEO

- Rappresentante doganale** che vuole esercitare il servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, art. 18 (3)CDU; (deve soddisfare i criteri 39a e 39d)
 - Garanzia globale con ammontare ridotto** ed esonero dalla garanzia, artt. 95 (1) e (2) CDU e 84 RD; (deve soddisfare i criteri 39a 39b e 39c)
 - Autorizzazione **all'uso temporaneo alla garanzia globale** con importo ridotto o ad un esonero dove è previsto un divieto all'uso della garanzia globale, art. 96 (2) CDU; (deve soddisfare i criteri 39b e 39c)
 - Approvazione di un **luogo diverso dall'Ufficio doganale** per la presentazione delle merci e la custodia temporanea delle merci, art.115 RD; (deve soddisfare i criteri 39a 39b e 39c)
-

CASI IN CUI SI FA RIFERIMENTO AI SINGOLI CRITERI AEO

- Autorizzazione al **servizio regolare di trasporto marittimo**, art. 120 RD ; (deve soddisfare i criteri 39a)
 - Autorizzazione **mittente autorizzato** al rilascio di T2L- T2LF o manifesto, art. 128 RD ; (deve soddisfare i criteri 39a e 39c)
 - Autorizzazione **pesatore di banane**, art. 155 RD ; (deve soddisfare i criteri 39a)
 - Autorizzazione all'uso regolare di **dichiarazioni semplificate**, art.145 RD; (deve soddisfare i criteri 39a)
 - Autorizzazione per **l'iscrizione nelle scritture del dichiarante**, art. 150 RD;
(deve soddisfare i criteri 39a 39b e 39d)
 - Autorizzazione qualifica **destinatario autorizzato operazioni TIR**, art. 187 RD; (deve soddisfare i criteri 39a 39b e 39d)
 - Autorizzazione alle **procedure semplificate di transito**, art. 191 RD;
(deve soddisfare i criteri 39a 39b e 39d)
-

SEMPLIFICAZIONI

CASI IN CUI I CRITERI PER UNA SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE / AUTORIZZAZIONE SONO CONSIDERATI EQUIVALENTI A QUELLI AEO(C)

- Autorizzazione la gestione delle strutture di deposito per **la temporanea custodia**, artt. 148 (2) (b) e (4) 3 CDU;

 - Autorizzazione per i **regimi speciali**, artt. 211 (3) (b), 214 (2) e 223 (2)CDU
-

Minori controlli fisici e documentali

L'articolo 38, paragrafo 6, del CDU e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'AD CDU stabiliscono che un AEO è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali, a seconda del tipo di autorizzazione concessa. Le autorità doganali possono tuttavia decidere di controllare le spedizioni di un AEO per tener conto di una minaccia specifica o per adempiere a obblighi in materia di controllo stabiliti in altra legislazione dell'Unione (ad esempio correlati alla sicurezza dei prodotti, ecc)



AEOS beneficiano di minori controlli fisici e documentali relativi alla sicurezza

AEOC beneficiano di minori controlli fisici e documentali in relazione alle altre misure previste dalla legislazione doganale

il livello di riduzione può variare in funzione del ruolo e della responsabilità dell'AEO nella specifica catena di approvvigionamento



Trattamento prioritario delle spedizioni qualora siano selezionate per essere sottoposte a un controllo:

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, del RD stabilisce che se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria

La concessione di questo vantaggio è direttamente correlata al modo di trasporto utilizzato e alle infrastrutture del luogo in cui si svolgono i controlli

Scelta del luogo dei controlli:

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

L'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, dell'AD CDU prevede che, su richiesta dell'AEO, i controlli possano svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

Questo sito alternativo potrebbe presentare il vantaggio di tempi più brevi e/o costi inferiori. Tali decisioni sono tuttavia subordinate a singoli accordi con le autorità doganali interessate.

Il luogo scelto per il controllo deve in ogni caso essere tale da consentire alle autorità doganali di svolgere i necessari controlli senza comprometterne i risultati

** un AEO può chiedere, caso per caso e per operazioni particolari, che i controlli si svolgano in un altro luogo:*

In questo caso le autorità doganali tengono conto dello status di AEO e se non esistono altre circostanze che lo impediscano, devono autorizzare che il controllo si svolga nel luogo scelto dall'AEO.

In queste situazioni lo status di AEO e le conoscenze di cui dispongono le autorità doganali possono costituire un vantaggio di cui gli altri operatori non godono.


Le aree aziendali coinvolte nell'audit:

- Amministrazione
 - Produzione
 - Spedizioni / logistica
 - Finanza
 - Security
 - IT
 - Risorse umane
 - Audit interno
-

**Conformità alla normativa doganale e
fiscale, compresa l'assenza di precedenti
di reati gravi in relazione all'attività
economica del richiedente**


I certificati richiesti dall'Ufficio:

Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
(società)



Casellario giudiziale di qualsiasi Procura

Certificato del Casellario Giudiziale per uso amministrativo (persone fisiche)



Casellario giudiziale di qualsiasi Procura

Certificato dei **carichi pendenti** ad uso amministrativo (persone fisiche) presso:

- Procura di residenza dei soggetti
- Procura della sede legale della società
- Procura delle sedi operative della società
- Procure dei luoghi dove vengono svolti grandi volumi di operazioni doganali

- Dichiarazione sostitutiva del rappresentante

Acquisizione successiva dei **provvedimenti dell’Autorità giudiziaria** (sentenze, decreti di rinvio a giudizio, decreti di condanna etc...) per valutazione Uffici superiori ai fini di **diniego** o **revoca**

Comunicazione Antimafia

Acquisizione del **nulla osta da parte del Ministero dell'Interno**

– tramite il sistema BDNA – circa la non sussistenza delle cause di decadenza o sospensione (art. 67 Codice antimafia) o di tentativi di infiltrazione mafiosa

- **Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti/antimafia**

Le banche dati in uso presso gli Uffici Doganali:

- Banca dati nazionale Antifrode
 - Banca dati Contenzioso
 - Banca dati Autorizzazioni
 - Banca dati Revisioni acc.to-INTRA-plafond IVA
 - Banca dati Mutua assistenza – cooperazione origine
 - Banca dati Ownres
 - Banca dati MINT
 - Ser.pi.co.
 - COGNOS
 - Telemaco /Camere di Commercio
-

La consultazione obbligatoria:

L'ufficio che avvia il processo / prende la decisione può acquisire le informazioni necessarie anche presso le autorità di altri SM ove queste sono disponibili risposta entro 80 giorni, in caso contrario il criterio si considera soddisfatto

PROCEDURA DI ADESIONE

Trattandosi di un programma su base volontaria gli operatori che desiderano aderire presentano, collegandosi al sito web dedicato, una domanda in formato elettronico All'amministrazione doganale, corredando la stessa con un proprio profilo sulla sicurezza; da tale profilo deve risultare in modo chiaro e preciso in che modo l'operatore attuerà, Manterrà e migliorerà le politiche interne per soddisfare i criteri minimi di sicurezza previsti dal programma stesso

A questo punto l'amministrazione, attraverso i propri esperti in sicurezza della catena logistica (Supply Chain Security Specialist) valuterà il profilo di sicurezza presentato dall'operatore e sulla base della documentazione e delle informazioni a sua disposizione , potrà:

- A) Pronunciarsi positivamente (l'operatore sarà certificato ed ammesso ai benefici);
 - B) Chiedere ulteriore documentazione integrativa;
 - C) Pronunciarsi negativamente (valuta insufficiente il profilo di sicurezza presentato dall'operatore e non lo ammette al programma).
-

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di verificare, attraverso il processo di convalida, che quanto dichiarato dall'operatore e contenuto nel profilo sulla sicurezza corrisponda a quanto effettivamente posto in essere; un processo di convalida negativo può tradursi in una sospensione o estromissione dal programma, a seconda della gravità dello scostamento tra quanto dichiarato sulla "carta" e quanto riscontrato nella realtà (molti operatori si sono visti sospendere o estromettere dal programma a causa di un processo di convalida con esito negativo).

IL PROCESSO DI CONVALIDA

I benefici vengono concessi non appena l'amministrazione ha verificato, sulla carta, che il profilo di sicurezza elaborato dall'operatore è conforme con i criteri sulla sicurezza predisposti per la categoria cui egli appartiene. Sulla base del cosiddetto principio "trust but verify" si pone il problema di verifica che quanto dichiarato dall'operatore sulla "carta" corrisponda a quanto posto in Essere nella realtà. Il processo attraverso cui si ottiene tale Risultato è chiamato processo di convalida (validation process)

Il **Validation process** si concretizza in incontri (Validation visit) annunciati e concordati con i rappresentanti dell'operatore e con visite presso luoghi scelti, sia all'interno che all'esterno, per verificare che le misure di sicurezza, che l'operatore ha dichiarato di aver adottato a protezione della catena logistica, siano state effettivamente poste in essere. Il processo di convalida è gestito da un team composto sia da funzionari doganali (cosiddetti Supply Chain Security Specialist) che da rappresentanti dell'operatore economico.

I criteri per scegliere quale operatore sottoporre a convalida, o quale parte della catena logistica verificare, devono essere basati sull' **analisi dei rischi**. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione del rischio potrebbero essere, ad esempio, Anomalie o incidenti già verificatesi, minacce strategiche, volume delle impostazioni, complessità della catena logistica, etc.

I Soggetti:

- Richiedente
 - Persona responsabile delle questioni doganali del richiedente:
 - Dipendente
 - Persona esterna
-

Il richiedente:

- Svolge attività doganali da almeno 3 anni, è titolare di codice EORI, ha già espletato formalità doganali relative al pagamento / garanzia dei diritti doganali;
 - E' un esportatore/produttore titolare di una o più autorizzazioni doganali;
 - Organizza il trasporto internazionale delle merci, con emissione dei relativi documenti (polizza di carico, lettera vettura aerea...);
-

Se il richiedente si avvale anche di spedizionieri, il criterio può considerarsi soddisfatto se dispone di un'organizzazione interna che consente la supervisione e il controllo sulla gestione doganale/sulle formalità svolte dai terzi

Persona responsabile delle questioni doganali del richiedente:

- **Dipendente del richiedente:**

Il dipendente è il soggetto che copre la o le posizioni create all'interno dell'organizzazione del richiedente (definite ad esempio tramite la struttura organizzativa, la struttura funzionale, la struttura divisionale, istruzioni di lavoro o altre misure organizzative) di persona “responsabile” delle questioni doganali; è ad esempio la persona responsabile dell'ufficio di importazione e esportazione o un impiegato dell'ufficio di gestione delle questioni doganali

Se il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente lavora per quest'ultimo da meno di tre anni, può dimostrare di rispettare il criterio fornendo la prova di aver precedentemente lavorato su questioni pertinenti in un'altra impresa (si considera l'esperienza pregressa).

- **Persona esterna all'impresa:**

Il criterio può essere rispettato da una persona esterna all'impresa del richiedente solo se la gestione/il trattamento delle questioni doganali è **esternalizzato**, ovvero il richiedente è rappresentato direttamente (a proprio nome e per proprio conto) o indirettamente (per proprio conto) da un terzo per quanto riguarda le formalità doganali (ad esempio il richiedente esternalizza l'espletamento delle formalità doganali a uno spedizioniere doganale).

Il criterio non può essere soddisfatto da persone a cui il richiedente ha esternalizzato attività diverse da quelle attinenti al settore doganale.

Spedizionieri doganali / agenti doganali:

- contratto per la formalizzazione degli incarichi
- mandato ad agire come rappresentante doganale

N.B. Anche in questo caso **si esternalizzano le attività ma non le responsabilità**



Standard di Sicurezza

1. A norma dell'articolo 39, lettera e), del CDU, un AEO autorizzato per la sicurezza deve soddisfare adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la **sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento** anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali. L'articolo 28 dell'RE specifica ulteriormente i criteri da rispettare.
 2. il criterio della sicurezza è pertinente **solo** se l'operatore economico presenta domanda di certificato [AEO-S](#)
-

Per la valutazione del requisito si prende in considerazione l'aspetto della **security** (insieme delle misure di prevenzione dei rischi da attività terroristiche/tutela collettività) più che della **safety** (l'insieme delle misure e dei dispositivi finalizzati a prevenire o ridurre gli infortuni in ambito lavorativo);

Gli standard di sicurezza del richiedente sono considerati adeguati solo se tutte le condizioni elencate all'articolo 28, paragrafo 1, dell'RE possono essere verificate dalle autorità doganali e sono considerate soddisfatte;



Verificare che siano attuate misure di controllo appropriate per rendere accettabile il livello di rischio

Il livello di rischio dipende da come sono poste in essere le misure controllo [dell'accesso alle merci](#) già presenti o che entrano nella catena di approvvigionamento internazionale o all'interno delle zone dell'impresa sensibili sotto il profilo della sicurezza

*I **criteri** sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono **identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 39, lettera e), del codice.***

*I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un **certificato di sicurezza** rilasciato da un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato*

Standard di sicurezza:

- Sicurezza degli edifici
 - Sicurezza del carico
 - Sicurezza dei partner commerciali
 - Sicurezza del personale
-

Sicurezza degli edifici:

Per evitare la manomissione delle merci e proteggere dati e documentazioni sensibili il richiedente provvede affinché *«gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato»*

Scopo delle misure di sicurezza inerenti agli edifici è quello di **evitare le intrusioni illecite** e, in caso di ingresso nella recinzione perimetrale/nell'edificio, consentano di:

- far perdere tempo e scoraggiare l'intruso (mediante griglie, codici, finestre esterne e interne, cancelli e recinzioni assicurati da dispositivi di bloccaggio);
 - scoprire rapidamente l'intrusione (mediante misure di monitoraggio o di controllo dell'accesso, come, ad esempio, sistemi d'allarme antifurto interni/esterni o telecamere a circuito chiuso – CCTV);
 - reagire rapidamente all'intrusione (mediante un sistema di trasmissione a distanza a un responsabile o a un'impresa di servizi di sicurezza se l'allarme scatta).
-

Adeguate misure di controllo dell'accesso:

Per rendere sicuro l'accesso ai locali ed evitare la manomissione delle merci il richiedente attua *«misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture»*

Potranno esistere casi in cui misure di sicurezza esterna, come recinzioni, cancelli e illuminazione, saranno obbligatorie (quando le merci sono depositate all'esterno degli edifici, quando i muri degli edifici non sono considerati perimetro esterno o quando la protezione e gli accessi degli edifici non sono sufficientemente sicuri). Vi saranno invece altri casi in cui un muro perimetrale esterno completo non sarà né possibile né necessario, ad esempio se il richiedente prende in affitto parti di un parco industriale o logistico, le merci non sono depositate all'esterno e gli altri requisiti di sicurezza fisica, come la sicurezza dell'edificio, rispondono a norme rigorose.

Tutte le zone sensibili sotto il profilo della sicurezza devono essere protette contro l'accesso non autorizzato di terzi, ma anche dei dipendenti del richiedente che non dispongono delle competenze necessarie o non hanno il nulla osta di sicurezza per accedervi. Sono comprese misure di controllo dell'accesso non solo di personale non autorizzato, ma anche di veicoli e merci non autorizzati.

è importante tener presente che il concetto di sicurezza AEO ha carattere essenzialmente preventivo :



evitare ripercussioni significative sulla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale

Sicurezza del carico:

Per assicurare l'integrità del carico e prevenire pratiche illegali nel flusso di merci all'interno della catena di approvvigionamento internazionale il richiedente deve adottare «misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico»

Queste misure prevedono:

- integrità delle unità di trasporto (compreso l'uso di sigilli e di ispezioni su 7 punti: esterno, porte interne/esterne, lato destro e sinistro, parete di fondo, soffitto/tetto, pavimento/interno);
- processi logistici (compresa la scelta dello spedizioniere e del mezzo di trasporto);
- merci in entrata (compreso il controllo della qualità, della quantità e, ove del caso, dei sigilli);
- magazzinaggio delle merci (compresi controlli delle scorte);
- produzione delle merci (comprese ispezioni della qualità);
- imballaggio delle merci (comprese informazioni sull'imballaggio);
- carico delle merci (compreso il controllo della qualità, della quantità e dei sigilli/marchi).

Ove appropriato e fattibile, **le misure di cui sopra sono documentate e registrate**

Sicurezza del partner commerciale:

Partner commerciale è il termine utilizzato per descrivere un'entità commerciale con cui un'altra entità commerciale ha un rapporto d'affari reciprocamente vantaggioso. Ai fini AEO sono presi in considerazione i partner commerciali che **partecipano direttamente alla catena di approvvigionamento internazionale**.

Tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento internazionale che intervengono tra l'esportatore/il fabbricante e l'importatore/l'acquirente possono essere considerati partner commerciali reciproci in funzione della situazione specifica (rapporto contrattuale).

La situazione ideale sarebbe quella in cui il numero massimo di partecipanti alla catena di approvvigionamento internazionale abbiano lo status di AEO, o uno status equivalente, concesso dalle autorità competenti di uno dei paesi terzi con cui l'Unione ha un MRA (mutuo riconoscimento)

Esempi di come un AEO, o il richiedente, potrebbe potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento:

- collaborare con altri AEO o equivalenti AEO;
 - ove appropriato e fattibile secondo il suo modello aziendale, concludere accordi contrattuali sulla sicurezza con i partner commerciali;
 - scegliere i subappaltatori (ad esempio, trasportatori, vettori, ecc.) sulla base della loro conformità ad alcune norme di sicurezza e talvolta ai requisiti internazionali obbligatori applicabili, in particolare se sono già stati approvati nell'ambito di regimi di sicurezza come KC o RA;
-

prevedere nei contratti clausole che vietano ai subappaltatori di subappaltare ulteriormente il lavoro a parti sconosciute per le quali la procedura di identificazione e le misure di sicurezza appropriate non possono essere garantite dal subappaltatore. Ciò deve sempre avvenire nel caso del trasporto aereo di merce/posta messa in sicurezza a partire da un mittente conosciuto;

- utilizzare sigilli per tutti i modi di trasporto, ove possibile, al fine di rilevare manomissioni nei punti di entrata dello spazio di carico. Ai container carichi deve essere apposto, dalla parte che riempie il container non appena ultimata l'operazione di riempimento, un sigillo conforme alla norma ISO17712;
 - ispezionare i container carichi nei locali del subappaltatore, nel terminal e nei locali del destinatario per verificare che siano stati sigillati;
-

prima di concludere accordi contrattuali, tenere conto delle informazioni generali degli organismi responsabili della registrazione delle imprese (ove possibile) e dei prodotti dei partner (merci a rischio e sensibili);

- il richiedente/l'AEO svolge, o fa svolgere da terzi, audit di sicurezza sul partner commerciale in modo da accertarsi che rispetti i requisiti e gli obblighi di sicurezza;

- ove appropriato e fattibile in funzione del modello aziendale, il richiedente/l'AEO chiede il rilascio di una dichiarazione di sicurezza che attesti i modelli aziendali, i ruoli e le responsabilità delle parti.

- il richiedente può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), dell'RE mediante una **dichiarazione di sicurezza rilasciata da un determinato partner commerciale**;
 - il richiedente deve essere in grado di assicurare che gli obblighi in essa contemplati siano effettivamente esistenti e osservati dal partner commerciale ovvero:
 - il richiedente/l'AEO utilizza trasportatori, vettori e/o strutture garantiti da **certificati di sicurezza internazionali o europei** (ad esempio, il codice ISPS e RA);
 - il richiedente/l'AEO **conclude accordi non contrattuali al fine specifico di individuare aspetti importanti inerenti alla sicurezza**, in particolare se in una valutazione della sicurezza sono state riscontrate carenze potenziali
-

- è importante che esistano procedure per monitorare gli accordi presi con i partner commerciali e che queste siano rivedute e aggiornate periodicamente.
 - Se un richiedente/AEO viene a sapere che uno dei suoi partner commerciali, che partecipa alla catena di approvvigionamento internazionale, non rispetta gli standard di sicurezza adeguati che sono stati stabiliti, prende immediatamente i provvedimenti opportuni per **rafforzare**, al meglio delle sue capacità, **la sicurezza della catena di approvvigionamento**.
-

Quando vi sono più subappaltatori, la responsabilità di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento è trasferita dal richiedente/AEO (ad esempio, un esportatore) al suo partner commerciale (ad esempio uno spedizioniere). Tale partner commerciale è di fatto quello che si è formalmente impegnato a rendere sicuri i rispettivi compiti per conto del richiedente/dell'AEO. Se tuttavia il “subappaltatore di primo grado” (ad esempio, lo spedizioniere) utilizza altre parti, deve verificare che i subappaltatori successivi (ad esempio, il trasportatore o uno spedizioniere successivo) pongano in atto le misure di sicurezza necessarie

Sicurezza del personale:

Per evitare l'infiltrazione di personale non autorizzato che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza, il richiedente *«effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni»*

Va osservato che questa condizione non è relativa alla «sicurezza sul lavoro», in quanto ciò esula dal campo di applicazione del criterio di sicurezza.

La portata e la valutazione del rispetto della condizione dipendono dalle dimensioni, dalla struttura organizzativa e dal tipo di attività dell'operatore economico. Una determinata verifica deve pertanto adattarsi al richiedente interessato

Esempi:

- il richiedente deve verificare che i potenziali dipendenti non abbiano subito condanne per illeciti concernenti la sicurezza, le dogane o altri illeciti penali inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale ed effettuare, con le stesse finalità, controlli periodici dei precedenti dei dipendenti che occupano posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale

Eseguire verifiche, come quelle dell'identità e della residenza o, se necessario per l'assunzione, del permesso di lavoro, ma anche un'autodichiarazione dei precedenti penali e indagini fondate su elementi inconfutabili e/o ufficiali desumibili da esperienze lavorative precedenti e referenze;

- Il richiedente deve inoltre avere requisiti di sicurezza in vigore per quanto riguarda l'uso di personale temporaneo e lavoratori interinali
 - Se utilizza un'agenzia di collocamento per l'assunzione del personale, il richiedente deve specificare nei contratti con l'agenzia il livello dei controlli di sicurezza da svolgere sul personale prima e dopo l'assunzione per posti sensibili sotto il profilo della sicurezza. Gli auditor doganali possono chiedere di verificare le modalità di svolgimento dei controlli sul personale esterno da parte del richiedente
-

Prestatori di servizi esterni:

Il richiedente può inoltre avere relazioni commerciali disciplinate da contratti con altre parti, quali imprese di pulizia e di ristorazione, fornitori di software, imprese esterne di servizi di sicurezza o appaltatori a breve termine. Ai fini AEO queste parti sono considerate come prestatori di servizi.

L'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), dell'AE CDU stabilisce che *“il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti»*

Programmi di sensibilizzazione alla sicurezza

Per evitare un'insufficiente sensibilizzazione ai requisiti di sicurezza il richiedente *“assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza»*

Il richiedente deve mettere a punto meccanismi intesi a istruire e formare il personale sulle politiche di sicurezza, sul riconoscimento delle deviazioni da tali politiche e sulla comprensione delle misure che devono essere prese in risposta alle mancanze in materia di sicurezza

In particolare:

- istruire il personale e, se del caso, i partner commerciali in merito ai rischi nella catena di approvvigionamento internazionale;
 - fornire materiale informativo, consigli di esperti e formazione adeguata sull'identificazione dei carichi potenzialmente sospetti a tutto il personale interessato che prende parte alla catena di approvvigionamento, come il personale addetto alla sicurezza, il personale addetto alla gestione del carico e alla documentazione del carico, nonché il personale dei servizi di spedizione e di ricevimento. Tale formazione deve essere attuata prima che l'operatore economico presenti domanda per ottenere lo status di AEO
-

- conservare registrazioni adeguate dei metodi applicati, delle indicazioni fornite e della formazione impartita per documentare i programmi di sensibilizzazione;
 - designare un servizio o una persona (all'interno o all'esterno dell'impresa) responsabile della formazione del personale;
 - sensibilizzare i dipendenti alle procedure vigenti nell'impresa per individuare e riferire i casi sospetti
-

- impartire una formazione specifica per aiutare i dipendenti a mantenere l'integrità del carico, riconoscere potenziali minacce interne alla sicurezza e proteggere il controllo dell'accesso;
 - rivedere e aggiornare il contenuto della formazione ogni volta che sono necessari adeguamenti. Il contenuto della formazione deve riflettere eventuali requisiti specifici correlati alla particolare attività dell'operatore economico, ad es. trasporto aereo di merce/posta;
-

- poiché il personale, gli edifici, le procedure e i flussi possono cambiare di frequente, i livelli di sensibilizzazione devono essere mantenuti garantendo che la formazione sia ripetuta e aggiornata periodicamente, in funzione della responsabilità e della possibilità di ciascuno di essi di influire sulla sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale;
 - Una formazione adeguata è inoltre obbligatoria per tutti i nuovi dipendenti e per i dipendenti dell'impresa che vengono assegnati a posti correlati alla catena di approvvigionamento internazionale;
 - I programmi di formazione vanno rapportati alla struttura organizzativa dell'operatore;
-

Persona di contatto designata:

L'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), stabilisce che “*il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza*”. Tale persona di contatto deve essere comunicata all'autorità doganale di rilascio. Va osservato che questa condizione non è relativa alla «sicurezza sul lavoro», in quanto ciò esula dal campo di applicazione del criterio di sicurezza.

Tale persona deve rappresentare il punto di contatto per le questioni provenienti dall'interno dell'impresa e per quelle provenienti dall'autorità doganale di rilascio in materia di sicurezza.

Questa funzione può anche essere **esternalizzata**, ma il richiedente deve garantire che tale persona sia pienamente a conoscenza di tutte le questioni specifiche in materia di sicurezza dell'impresa e sia autorizzata a ricevere e comunicare dati sensibili sotto il profilo della sicurezza.



Grazie per l'attenzione.
